

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

365° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 11 GIUGNO 1985

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
6 ^a - Finanze e tesoro	» 6
12 ^a - Igiene e sanità	» 10

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 14
---	---------

CONVOCAZIONI	Pag. 16
------------------------	---------

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 1985

179ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BONIFACIO

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Gaspari ed il sottosegretario di Stato per l'interno Barsacchi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali** » (1230), d'iniziativa dei deputati Valensise ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce favorevolmente il senatore Jannelli.

Illustrato il contenuto del provvedimento, egli richiama ampiamente il dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, soffermandosi poi sulla lettera *a*) dell'articolo unico; secondo il relatore, l'espressione « sanzioni inflitte in via definitiva per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 » sembrerebbe lasciare intendere che del condono non possono fruire coloro i quali abbiano commesso una infrazione disciplinare antecedentemente a tale data, ma per la quale non sia stata irrogata una sanzione in via definitiva: il condono non varrebbe, in altri termini, nell'ipotesi in cui il contenzioso disciplinare sia ancora in corso. Il relatore preannunzia, conseguentemente, la presentazione di un emendamento, volto a sopprimere il riferimento al carattere definitivo delle sanzioni inflitte.

Apertosi il dibattito, si esprime favorevolmente sul disegno di legge, a nome del Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale, il senatore Biglia, il quale raccomanda di licenziare il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati; con riguardo poi alle osservazioni svolte dal relatore, in ordine alla lettera *a*) dell'articolo unico, egli ritiene che la disposizione vada correttamente interpretata nel senso che il condono si riferisce a tutte le infrazioni che abbiano avuto luogo entro il 31 dicembre 1979.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore Castelli, seguono precisazioni del presidente Bonifacio e del senatore Biglia.

Forti perplessità sul disegno di legge esprime il senatore Taramelli, il quale si interroga poi sulle motivazioni che hanno indotto il Governo a modificare, nel corso dell'*iter* del provvedimento presso la Camera dei deputati, il proprio atteggiamento, originariamente contrario.

Ribadisce successivamente le proprie riserve sulla lettera *a*) dell'articolo unico il relatore Jannelli; ha quindi la parola il ministro Gaspari.

Il rappresentante del Governo puntualizza la posizione assunta presso la 1ª Commissione della Camera dei deputati e ricorda il contenuto di alcuni emendamenti presentati in quella sede, volti a migliorare il testo originario, che, egli ricorda, è d'iniziativa parlamentare.

Sul prosieguo dei lavori hanno poi la parola il senatore Pavan, il presidente Bonifacio ed il relatore Jannelli: il seguito dell'esame è quindi rinviato, in attesa di acquisire il parere delle Commissioni consultate.

« **Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati** » (46), d'iniziativa del senatore Murmura

« **Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale** » (613), d'iniziativa del Consiglio Regionale della Sardegna

« **Nuova disciplina delle incompatibilità parlamentari** » (824), d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri

« **Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità** » (1309), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore Murmura sui disegni di legge in titolo, che forniscono complessivamente una nuova razionalizzazione del sistema vigente in tema di incompatibilità e ineleggibilità sia alle cariche parlamentari che a quella di consigliere regionale. Ritiene preliminarmente che il disegno di legge n. 613 possa essere stralciato in quanto occorre esaminare i problemi relativi a tutte le regioni, ordinarie e speciali e non solo alla Sardegna; per quanto riguarda il disegno di legge n. 1309, fa presente che esso si concentra sul problema dell'ineleggibilità e incompatibilità tra le cariche di parlamentare e sindaco di comune superiore a 300.000 abitanti. Rileva come l'orientamento da adottare debba essere quello di ridurre le ipotesi di ineleggibilità all'essenziale e disporre norme molto chiare, trattandosi di limitazioni ad un normale diritto del cittadino.

Gli altri due disegni di legge trattano una materia più ampia: il n. 46 ricomprende una serie di casi che sono stati oggetto di valutazione anche da parte delle Giunte delle elezioni, delle cui decisioni ci si è serviti per suggerire una normativa più aggiornata.

Il disegno di legge n. 824 appare più completo: ispirato dall'esperienza pluriennale di Giunta delle elezioni, elenca una serie di cariche e di ipotesi che determinano ineleggibilità e incompatibilità, allo scopo di dare certezza giuridica ed evitare interpretazioni più o meno estensive.

Il senatore Murmura ritiene opportuno che la Commissione chiarisca previamente alcuni punti, fornendo dei criteri generali

in modo che un Comitato possa poi materialmente procedere a stendere un testo unificato. Occorre in particolare definire, con riguardo ai comuni, il « tetto » oltre il quale far scattare la situazione di ineleggibilità e di incompatibilità e gli incarichi, piuttosto numerosi in sede locale, che possono dar luogo a questa situazione. Non ritiene comunque che la riforma possa limitarsi a regolare il rapporto tra l'incarico di sindaco e di parlamentare, nè che un voto della Giunta delle elezioni possa dichiarare la ineleggibilità per gli incarichi di tipo nuovo sorti negli anni recenti.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Castelli chiede un chiarimento; il senatore Garibaldi conviene sulla proposta metodologica del relatore esprimendo però perplessità su taluni aspetti di contenuto. Ritiene che l'impostazione dell'ineleggibilità vada mantenuta laddove l'interessato si trovi nella condizione di utilizzare posizioni di potere e che si debba mantenere anche il criterio del tempo sufficiente per un esercizio adeguato delle funzioni.

Avverte che nella elencazione delle cariche manca quella relativa agli istituti di cura e ricovero a carattere scientifico.

Anche il senatore Biglia è d'accordo con la proposta metodologica del senatore Murmura. Pure egli ritiene che l'ineleggibilità comprima il diritto del cittadino di essere eletto, e debba quindi essere prevista, in via eccezionale, solo in presenza di situazioni che potrebbero consentire indebite pressioni sugli elettori; non è d'accordo per l'ineleggibilità fissata per i consiglieri regionali.

Il senatore De Sabbata ritiene opportuno prendere come testo base il disegno di legge n. 824 esaminandolo peraltro in comparazione con gli altri testi per arrivare in un secondo tempo ad un Comitato ristretto.

Il senatore Pavan chiede che il raffronto venga condotto anche con il complesso della normativa in vigore.

Il senatore Pasquino è anch'egli favorevole a utilizzare come base il disegno di legge n. 824 per definire quei criteri generali che

un eventuale comitato possa poi sviluppare in modo quasi applicativo, così da non determinare espropriazioni delle funzioni della Commissione. Ritiene che si debbano definire le grandi categorie di ineleggibilità e incompatibilità per arrivare quindi ad una specificazione delle ipotesi che eviti scappatoie.

Il presidente Bonifacio riassume in fine, brevemente, le proposte emerse, e quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il ministro Gaspari sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 953, concernente modificazioni della legge-quadro sul pubblico impiego (legge n. 93 del 1983).

Fornisce assicurazioni il Presidente.

Sollecita elementi informativi sull'andamento della contrattazione collettiva il senatore Taramelli.

La seduta termina alle ore 17,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 1985

162^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VENANZETTI

Intervengono il ministro delle finanze Visentini ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Lombardi.

La seduta inizia alle ore 16,35.

INTERROGAZIONI

Il Ministro delle finanze risponde alla interrogazione dei senatori Giura Longo ed altri, n. 3 - 00348, sulle esattorie in Sicilia; osserva che trattandosi di un documento dell'aprile del 1984, il suo contenuto è in gran parte superato, sia in quanto il disegno di legge governativo è stato ormai da tempo proposto al Parlamento (circa due mesi dopo la presentazione della interrogazione ed è ora all'esame del Senato) sia perchè la nomina di un delegato governativo non avrebbe senso in presenza di una legge regionale che ha creato una esattoria regionale.

Il senatore Giura Longo, replicando fa presente che, all'epoca in cui l'interrogazione era stata presentata, un intervento del Governo sotto forma di nomina di un delegato governativo, come suggerito nella interrogazione, sarebbe stato possibile e assai utile: si dichiara pertanto insoddisfatto.

Il Ministro risponde quindi alla interrogazione n. 3 - 00606, in materia di riscossione delle imposte nella Regione Siciliana, dei senatori Vitale ed altri.

Fa presente anzitutto che la riscossione nella Regione Siciliana, a seguito della legge regionale che ha affidato la riscossione stessa ad una apposita società, è materia

di competenza della Regione; non è pensabile una interferenza dello Stato nelle attribuzioni regionali. La situazione dei rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di riscossione è ormai assai complessa, dato che già dal 1947 sono state poste le premesse per una competenza legislativa concorrente, e la questione è giuridicamente molto controversa. Tuttavia, in sede di esame dei disegni di legge governativi (atti Senato n. 1008 e n. 1067) di proroga del regime esattoriale vigente (per il 1985), il Governo nell'autunno scorso propose la continuazione della riscossione in Sicilia, in via transitoria, con il sistema attuale superando la legge apposita della Regione. In Senato la posizione del Governo trovò qualche rispondenza, ma alla Camera venne respinta qualunque soluzione che non fosse il rispetto della legge regionale, come è rimasto quindi stabilito nella legge di proroga 21 dicembre 1984 n. 867; è escluso quindi che il Governo possa intervenire in via amministrativa.

Il Ministro passa quindi ad esporre la situazione attuale della gestione esattoriale, precisando di avere ricevuto le informazioni relative dall'Intendenza di finanza di Palermo: la riscossione delle imposte in Sicilia è ferma dal gennaio 1985, tranne che per quella parte che non passa per le esattorie; il gettito non ancora incassato dall'erario può quantificarsi all'incirca in 400 miliardi, fino ad oggi, per quanto attiene alle imposte dirette sul reddito da lavoro dipendente con ritenuta ad opera dei sostituti d'imposta. Non vi sono dati per il mancato gettito relativamente alla riscossione mediante ruoli. Il Ministro precisa quindi di essersi rivolto al Ministro del tesoro per informarlo della situazione, avendo presente, come sottolineato in precedenza, l'impossibilità di qualunque intervento del Governo, pur essendo il governo stesso vivamente preoccupato per la situazione creatasi. Il Ministro del tesoro nella rispo-

sta osserva, fra l'altro, che la grave situazione derivante dalla mancata riscossione si è ripercossa negativamente anche sulle finanze della stessa regione Sicilia.

Il ministro Visentini fa presente quindi che la Regione siciliana, con un suo provvedimento dell'aprile scorso, ha fissato i termini per la ripresa della riscossione al 30 giugno 1985, mentre entro il 15 luglio si prevede che possano essere esauriti gli arretrati. Il Ministro delle finanze ritiene che non avrebbe senso un intervento legislativo dello Stato (l'unico comunque di fatto attuabile) che, superando la legge regionale, sottraesse la gestione esattoriale alla società creata da tale legge, per conferirla ad altri enti: quali che possano essere gli enti da prendere in considerazione, essi si troverebbero nella situazione in cui si è trovata inizialmente la società creata dalla legge regionale, e dovrebbero superare le stesse difficoltà. In conseguenza, si avrebbe presumibilmente un ulteriore ritardo rispetto ai termini di ripresa della riscossione stabiliti dalla Regione e come sopra riferiti.

Replica il senatore Bonazzi.

Dopo aver deplorato la carenza di informazioni al Parlamento da parte del Governo, sia sui provvedimenti della Regione e sulla sospensione della riscossione negli ultimi mesi, sia circa i dati completi del gettito non introitato, afferma che l'inerzia del Governo non è ammissibile, specialmente in presenza di eventi non ben qualificabili né comprensibili che impedirebbero alla società siciliana di assumere completamente la gestione esattoriale. Osservando, infine, che il Governo e il Parlamento hanno il dovere di intervenire ed avrebbero gli strumenti per superare l'attuale stato di inerzia, conclude dichiarandosi insoddisfatto.

IN SEDE REFERENTE

« **Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi** » (1159), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso il 22 maggio 1985.

Ha la parola il ministro Visentini il quale, dopo aver sottolineato l'aumento di circa 400 miliardi del costo dell'attuale sistema di riscossione per il 1985, si sofferma ad illustrare alcune particolarità del nuovo sistema di riscossione previsto dal provvedimento. Una prima novità è costituita dal fatto che ad esso vengono affidate non solo le esazioni dei tributi attualmente riscossi tramite esattoria ma anche quelle coattive di altre importanti imposte quali l'IVA, l'INVIM, le imposte di fabbricazione e così via; non sarà tuttavia possibile per il momento, per l'opposizione degli enti pubblici interessati, procedere alla riscossione di altre entrate parafiscali, quali i contributi INPS. L'attribuzione al nuovo servizio di riscossione di tali nuove competenze richiederà, ovviamente, una particolare qualificazione professionale degli organi addetti alla riscossione stessa. Rispetto alla situazione attuale, nel costituendo sistema di riscossione lo Stato avrà di fronte un esattore unico che opererà in un ambito territoriale ben delimitato che coinciderà di norma con l'ambito provinciale; ciò non significa, tuttavia, che alla circoscrizione provinciale non si possa derogare in particolari, comprovati casi.

Con riferimento ai soggetti concessionari del servizio di riscossione, sottolinea la positività dell'individuazione di tali soggetti così come viene fatta dall'articolo 1, punto 5, del provvedimento. Tali soggetti, in particolare dovranno essere dotati di particolare capacità tecnico-professionale. Altro aspetto importante del provvedimento, che contribuisce a delinearne la organicità, è l'abbandono del sistema degli aggi (che con i versamenti diretti non hanno più motivo di esistere) individuando, nel contempo, un sistema di remunerazione basato su commissioni; dopo aver riconosciuto come non sia di agevole individuazione l'entità delle commissioni (ma a ciò sarà di grande aiuto la commissione appositamente prevista) sottolinea ancora come per le riscossioni coattive si farà riferimento ai costi sostenuti per esse, addebitandone al contribuente moroso il relativo onere.

Il Ministro delle finanze rileva, in sostanza, come le soluzioni tecniche adottate dal provvedimento siano tra loro strettamente correlate in un sistema organico che punta alla trasparenza e alla economicità di gestione del futuro servizio della riscossione, per cui alterarne alcuni degli aspetti essenziali potrebbe significare vanificare gli obiettivi che col nuovo sistema si è inteso perseguire. Il Ministro termina il suo intervento auspicando una sollecita approvazione del provvedimento al fine di rendere possibile il concreto funzionamento del nuovo sistema sin dal 1° gennaio 1987.

Si apre il dibattito.

Il senatore D'Onofrio, riferendosi all'ampliamento delle imposte la cui riscossione verrà demandata al costituendo servizio centrale della riscossione, chiede se non sia il caso di ampliare e specificare meglio la delega di cui all'articolo 1, punto 3, in modo da attribuire al servizio in questione l'esazione di alcuni contributi, come quelli dell'INPS (per i quali tale Istituto non è attrezzato a contrastare l'evasione) nonché le future imposte degli enti locali. Passando a trattare dei soggetti concessionari di cui al punto 5 del citato articolo 1, chiede se non sia il caso di specificare la richiesta, nei confronti delle future società concessionarie, di una particolare capacità tecnico-professionale nell'esazione dei tributi.

L'oratore, dopo aver sottolineato la mancanza nel provvedimento della previsione di una fase transitoria tra l'attuale moltitudine di esattori e la quantità (più contenuta) di essi nel futuro sistema, passa a trattare il problema delle circoscrizioni territoriali minime (individuare su base provinciale), entro cui dovrà operare il nuovo sistema della riscossione. Dopo aver espresso alcune perplessità nell'individuazione delle circoscrizioni su base provinciale (che non terrebbero adeguatamente conto delle multiformi realtà socio-economiche del Paese), suggerisce di individuare le circoscrizioni in questione in relazione ad alcuni indici, quali quelli della capacità contributiva ed economica e della dimensione demografica. A suo avviso, per esempio, si potrebbe pensare ad una dimensione territoriale coincidente con

quella operativa dei singoli uffici distrettuali delle imposte dirette; in questo modo, tra l'altro, non si comprometterebbe un corretto rapporto tra cittadino-contribuente ed erario che fino ad oggi, in qualche modo, è stato assicurato dalla diffusione capillare dell'attuale sistema esattoriale. Il senatore D'Onofrio termina il suo intervento esprimendo alcune perplessità in relazione all'individuazione del nuovo sistema di retribuzione degli esattori tramite commissione; tale sistema infatti potrebbe, in alcuni casi, discriminare i soggetti concessionari a secondo che siano o meno istituti di credito.

Interviene, quindi, il senatore Giura Longo. Riconosce come il provvedimento abbia in sé un certo grado di organicità, introducendo aspetti positivi, rispetto all'attuale meccanismo di riscossione, quale l'eliminazione degli aggi e una più limitata individuazione dei soggetti addetti alla riscossione. Restano tuttavia — continua l'oratore — alcuni problemi irrisolti o non convenientemente definiti. Per esempio non risulta del tutto accettabile, a suo avviso, che sia stata definitivamente accantonata l'ipotesi di una gestione diretta, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del sistema esattoriale. Una gestione diretta, infatti, potrebbe essere seriamente considerata se si pensa all'esigua entità ormai raggiunta dai ruoli esattoriali, non essendo completamente accettabile l'obiezione che l'Amministrazione finanziaria non sarebbe, in ultima analisi, in grado di gestire direttamente la riscossione: a questa obiezione si potrebbe rispondere che con una serie di provvedimenti presi negli ultimi anni — quali l'introduzione dei centri di servizio, il potenziamento dell'anagrafe tributaria e gli snellimenti procedurali di cui al « pacchetto Visentini » — la capacità operativa dell'Amministrazione finanziaria dovrebbe essere, in qualche modo, aumentata.

L'oratore sottolinea poi l'opportunità di evitare che una gran parte dei versamenti diretti passi per le esattorie, dichiarandosi successivamente d'accordo sull'uso della delega legislativa al Governo; questa dovrebbe essere tuttavia meno generica in alcuni punti e meglio specificata in relazione al

l'eventualità che essa possa innovare alcuni aspetti dell'attuale normativa, normativa che non si riesce a comprendere se continuerà o meno a permanere nel futuro sistema.

Passando a trattare delle circoscrizioni territoriali, il senatore Giura Longo sottolinea come la individuazione, di norma, dell'ambito provinciale come circoscrizione minima entro cui dovrebbe operare l'esattore, può essere accettabile se tale previsione non viene intesa in senso meccanico ma con una certa flessibilità. Si dichiara, poi, favorevole, al fine di una trasparente individuazione dei costi, alla creazione di sezioni autonome della riscossione soprattutto nel caso in cui concessionari siano gli istituti di credito; positivo sembra, quindi, il superamento del meccanismo della remunerazione tramite aggi, anche se occorrerebbe specificare meglio e rendere più semplice e trasparente il nuovo meccanismo di determinazione dei compensi tramite commissioni, per le quali dovrebbero essere definiti dei tetti minimi e massimi.

Il senatore Berlanda dichiara di condividere gran parte delle osservazioni fatte nella relazione dal senatore Triglia. Sottolinea, tuttavia, come il costo della riscossione deb-

ba essere visto nel suo complesso e non con riferimento a singoli concessionari o a singole partite, per una corretta valutazione del suo onere. In questo senso dovrebbe anche essere riconsiderata l'opportunità di affidare al costituendo servizio centrale della riscossione anche l'esazione dei contributi INPS. Concorda con le difficoltà, da più parti evidenziate, relative alla individuazione dei costi della riscossione da prendere a base per la determinazione delle commissioni: tali difficoltà sorgono soprattutto in relazione ai costi del personale, per cui sarebbe opportuno prevedere che i futuri concessionari del servizio esattoriale si strutturino in forma giuridica per espletare unicamente il compito della esazione dei tributi.

Dopo un breve intervento del relatore Triglia (che fa presente al ministro Visentini come l'affidamento dell'esazione dei contributi INPS al costituendo servizio centrale della riscossione faciliterebbe, tra l'altro, i controlli incrociati tra contributi INPS e versamenti IRPEF dei datori di lavoro), il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 19,15.

IGIENE E SANITA' (12^a)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 1985

122^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BOMPIANI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Romei.**La seduta inizia alle ore 18,10.***IN SEDE DELIBERANTE**

« Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico » (408), d'iniziativa dei senatori Bompiani ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

« Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico » (418) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l'esame del testo predisposto in sede ristretta, sospeso nella seduta del 30 maggio scorso.

Inizia la discussione dell'articolo 5.

Il senatore Melotto illustra in proposito due emendamenti: con il primo si propone di sostituire, al primo comma, la parola « designato » con l'altra « nominato »; con il secondo si propone di aggiungere un comma, da porsi dopo il secondo, al fine di prevedere la partecipazione al collegio medico da parte dei sanitari come obbligatoria e gratuita, rientrando negli obblighi del nominato.

Su tali emendamenti si esprime favorevolmente il relatore Condorelli, il quale tra

l'altro propone di eliminare dal secondo emendamento del senatore Melotto la parola « gratuita ».

Egli poi presenta un emendamento al primo comma inteso a sostituire l'anatomo-patologo all'interno del collegio incaricato dell'accertamento della morte con un medico che, in mancanza di un medico legale, svolga le funzioni di quest'ultimo.

Su tali emendamenti si apre un dibattito.

I senatori Sellitti e Signorelli si esprimono favorevolmente sull'emendamento presentato dal senatore Melotto con la precisazione formulata dal relatore.

Il presidente Bompiani fa presente come la formulazione dell'emendamento, conforme peraltro all'impostazione complessiva dell'articolo, introduce un concetto di obbligatorietà rispetto al quale potrebbe esserci una qualche obiezione di coscienza da parte di chi non intende essere inserito nella commissione di accertamento della morte.

Il senatore Melotto invita il relatore a ritirare il suo emendamento, ritenendo che solo le strutture sanitarie qualificate sul piano del personale e delle attrezzature possono impegnarsi nell'attività di prelievo; in tali strutture non può mancare un anatomo-patologo.

Il senatore Calì ricorda che negli ospedali, in genere, in caso di assenza del medico legale le sue funzioni sono svolte dall'anatomo-patologo.

Ritirato quindi l'emendamento del relatore, è approvato l'articolo 5 del testo predisposto in sede ristretta con i due emendamenti presentati dal senatore Melotto, il secondo dei quali nella formulazione proposta dal relatore.

È poi approvato l'articolo 6 senza modifiche.

Si passa all'articolo 7.

Il senatore Calì fa proprio un emendamento presentato dal senatore Alberti, sostitutivo del secondo comma, secondo cui

quando l'autorità giudiziaria ritenga necessarie indagini autoptiche può disporre che esse siano eseguite non assieme alle operazioni di prelievo ma subito dopo.

Segue un dibattito al quale partecipano: il presidente Bompiani, il quale nel precisare che le disposizioni del secondo comma del testo intendevano evitare che le indagini autoptiche e le operazioni di prelievo si svolgessero in due tempi, propone di inserire dopo la parola « eseguite » le altre « ove possibile »; il senatore Costa, secondo il quale l'autorità giudiziaria potrebbe autorizzare il prelievo alla presenza del perito; di nuovo il senatore Calì, che pone all'attenzione il problema della individuazione di lesioni nel corso del prelievo con la conseguente esigenza di un riscontro diagnostico; il relatore Condorelli ed il presidente Bompiani, i quali chiariscono che è prassi effettuare il riscontro diagnostico, del resto consentito dalla normativa in materia, nel caso prospettato dal senatore Calì.

Ritirato quindi l'emendamento del senatore Calì la Commissione approva l'articolo 7 con l'emendamento proposto dal presidente Bompiani.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore Mitterdorfer illustra un emendamento inteso a sostituire l'ultima parte dell'ultimo comma al fine di porre a carico delle unità sanitarie locali le spese per il trasporto della salma, in tutti i casi in cui il prelievo sia stato effettuato dal corpo di un donatore italiano in qualsiasi centro convenzionato, anche in territorio estero.

Favorevole a tale emendamento si dichiara il senatore Melotto, il quale peraltro propone di precisare che si tratta delle spese relative al solo trasporto. Favorevole all'emendamento del senatore Mitterdorfer e alla precisazione del senatore Melotto si dichiara anche il relatore Condorelli.

Il sottosegretario Romei illustra poi un emendamento aggiuntivo relativo allo stanziamento di un apposito finanziamento in sede di riparto del fondo sanitario da parte delle Regioni alle Unità sanitarie locali, per le attività di prelievo. Tale emendamento, su

invito del senatore Melotto cui si associa il relatore Condorelli, è poi accantonato per essere discusso in sede di esame di altri articoli.

È quindi approvato l'articolo 8 con gli emendamenti presentati dai senatori Mitterdorfer e Melotto.

Si passa all'articolo 9.

Il senatore Calì illustra due emendamenti al primo comma: con il primo si propone di aggiungere dopo la parola « ospedali » le altre « civili e militari »; con il secondo si vuole sostituire le parole « sono tenuti a » con la parola « possono ».

Il senatore Melotto illustra quindi un emendamento che propone una diversa formulazione del primo comma. Il relatore Condorelli propone poi un subemendamento all'emendamento proposto dal senatore Melotto, tendente a inserire i presidi impegnati nelle attività di prelievo nella azione programmata dalla Regione per i trapianti d'organo.

Si sviluppa un dibattito a cui partecipano il senatore Melotto, contrario ad inserire nell'articolo gli ospedali militari e perplesso sul subemendamento presentato dal relatore; il sottosegretario Romei, che svolge talune considerazioni prospettate da uffici del Ministero circa la possibile definizione di un personale *ad hoc* in materia di trapianti; di nuovo il relatore Condorelli, secondo cui occorre creare degli incentivi rispetto all'attività di prelievo nel quadro di un coordinamento regionale; e il presidente Bompiani, il quale ricorda che l'azione programmata relativamente ai trapianti è anche prevista nelle norme precettive del Piano sanitario nazionale.

Ritirati quindi, su invito del presidente Bompiani, gli emendamenti presentati dal senatore Calì, è approvato l'emendamento proposto dal senatore Melotto con il subemendamento illustrato dal relatore Condorelli, e quindi l'articolo 9, nel testo così modificato.

La Commissione infine approva l'articolo 10 senza modifiche.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

« **Ordinamento della professione di psicologo** » (317), d'iniziativa dei senatori Ossicini ed altri (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

« **Ordinamento della professione di psicologo** » (589), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri

« **Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo** » (662), d'iniziativa dei senatori Grossi ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa il 14 febbraio.

La relatrice Jervolino Russo illustra il lavoro svolto dalla Sottocommissione che ha predisposto un testo unificato, i cui articoli ella espone analiticamente. Si sofferma in particolare sugli articoli relativi alla definizione dell'attività di psicologo e di psicoterapeuta, ai requisiti professionali ritenuti necessari per l'esercizio della professione, nonché alle modalità di iscrizione all'albo degli psicologi. Con riferimento all'articolo 1 chiarisce la scelta fatta dalla Sottocommissione nella definizione della professione di psicologo; in relazione all'articolo 2, relativo alla formazione richiesta per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, rileva la consistenza in termini temporali della formazione professionale (complessivamente nove anni tra corso di laurea e scuola di specializzazione); con riferimento all'articolo 4, concernente i requisiti dell'esercizio dell'attività di psicologo, si sofferma sull'importanza del tirocinio pratico successivamente all'abilitazione in psicologia; in relazione all'articolo 5, riguardante i requisiti per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, sottolinea come essa possa essere esercitata sia dagli abilitati in psicologia che dagli abilitati in medicina e chirurgia che abbiano svolto il corso di specializzazione, non consentendosi altresì l'esercizio della attività professionale in campi della psicologia diversi dalla psicoterapia a chi non sia in possesso della laurea in psicologia. In relazione poi allo stesso articolo 5 ed all'articolo 6, relativo all'istituzione dell'albo, fa presente come a questo possano essere iscritti sia gli psi-

cologi, sia i medici che svolgano attività psicoterapeutica (pur potendo questi ultimi essere iscritti anche nell'albo dei medici), sia infine gli psicologi che svolgano attività psicoterapeutica. Per queste ultime due figure professionali è istituito un elenco speciale all'interno dell'albo.

Con riferimento all'articolo 7, mette in rilievo come sia stata prevista una articolazione dell'ordine degli psicologi a livello regionale e provinciale limitatamente alle province di Trento e Bolzano, il cui consiglio è elettivo, mentre invece il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei Consigli regionali.

Tale meccanismo, pur presentando disarmonie, date le diverse dimensioni dei Consigli regionali, sembra — almeno nella fase di avvio — il meno complicato.

Con riferimento poi ai rimanenti articoli, la relatrice si sofferma sulle questioni oggetto di più vivace dibattito in sede ristretta. Accenna in proposito alle disposizioni che consentono comunque il ricorso alla magistratura ordinaria, integrata da rappresentanti della categoria professionale, avverso le deliberazioni adottate dal Consiglio nazionale.

Pone poi all'attenzione della Commissione le disposizioni transitorie, rilevando come ci si sia attenuti a quanto già era stato accolto in materia dal Senato nella passata legislatura, prevedendosi invece criteri rigidi per quanto riguarda la fase ordinaria.

Infine sottolinea l'opportunità dell'inserimento delle disposizioni dell'articolo 35, che consentono la partecipazione all'esame di Stato dei laureati in psicologia delle università austriache che non hanno ottenuto ancora l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, dal momento che tale laurea in Italia non era prevista al momento della definizione delle equipollenze tra i due paesi.

Il presidente Bompiani ringrazia la relatrice Jervolino Russo per l'esposizione del lavoro svoltosi in sede ristretta, e propone di passare direttamente all'esame degli articoli, dal momento che il testo è frutto di ampie consultazioni con le categorie profes-

sionali e con esperti dei Ministeri interessati.

Il senatore Ossicini, nel ringraziare la relatrice Jervolino Russo, pur dichiarandosi favorevole complessivamente al testo predisposto in sede ristretta, si chiede se non sia il caso di rinviare l'esame degli articoli alla seduta di domani, onde consentire a qualche Gruppo politico un'ulteriore riflessione.

In proposito si apre un dibattito, al quale partecipano il Presidente Bompiani, che fa presente l'urgenza di concludere la discussione dei disegni di legge, iscritti per il 18 giugno all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea; il senatore Melotto, propenso ad approvare il testo degli articoli entro la prossima settimana; il senatore Condorelli e il senatore Sellitti, favorevoli a continuare

l'esame nella seduta odierna; e il senatore Calì, che chiede una pausa di riflessione, pur essendo personalmente disposto ad accogliere il provvedimento.

La Commissione, infine, conviene di continuare l'esame del testo unificato nella seduta di domani.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Bompiani avverte che la seduta antimeridiana, già convocata per domani, 12 giugno, avrà inizio alle ore 9, anzichè alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 20.

SOTTOCOMMISSIONE

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 GIUGNO 1985

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bonifacio, e con l'intervento dei sottosegretari di Stato per le finanze Caroli e Lombardi e per la pubblica istruzione Maravalle, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

882 — « Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (*Factoring*) », d'iniziativa dei senatori Lipari ed altri: *richiesta di proroga del termine per l'emissione del parere;*

1141-B — « Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 », d'iniziativa dei deputati Casini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

1370 — « Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, recante misure urgenti in materia di limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 3^a Commissione:

1218 — « Ratifica ed esecuzione dell'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 15 aprile 1982 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 6^a Commissione:

1159 — « Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi », approvato dalla Camera dei deputati: *richiesta di proroga del termine per l'emissione del parere;*

1319 — « Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a vendere al comune di Chiaravalle l'immobile della ex agenzia tabacchi », d'iniziativa dei deputati Guerrini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

1321 — « Modifiche alle norme sulla proroga dei termine di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari: *parere favorevole;*

1327 — « Autorizzazione a cedere all'Amministrazione provinciale di Trieste un immobile appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Trieste, via XXX Ottobre n. 7, in permuta di una porzione del nuovo edificio sito nella stessa città, via Lamarmora n. 17, di proprietà di detta Amministrazione »: *parere favorevole;*

1362 — « Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita », approvato dalla Camera dei deputati: *richiesta di proroga del termine per l'emissione del parere;*

alla 7ª Commissione:

1160 — « Norme sui corsi di perfezionamento in discipline musicali », d'iniziativa dei deputati Azzaro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 8ª Commissione:

1317 — « Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531 e disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

1345 — « Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto », approvato dalla Camera dei deputati: *richiesta di proroga del termine per la emissione del parere;*

alla 9ª Commissione:

910 — « Disciplina dell'agriturismo »: *parere contrario su emendamento trasmesso dalla Commissione di merito;*

1232 — « Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento », d'iniziativa dei senatori Baldi ed altri: *richiesta di proroga del termine per l'emissione del parere;*

alla 10ª Commissione:

1335 — « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Mercoledì 12 giugno 1985, ore 15

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)

(12^a - Igiene e sanità)

Mercoledì 12 giugno 1985, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Formazione dei medici specialisti (847).
 - CAMPUS ed altri. — Adozione del numero programmato per l'accesso degli studenti al corso di laurea in medicina e chirurgia (1039).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

Mercoledì 12 giugno 1985, ore 9

In sede referente

- I. Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215, recante differimento di termini in materia di riduzione della ca-

pacità produttiva nel settore siderurgico (1375).

- Conversione in legge del decreto-legge 1^o giugno 1985, n. 223, concernente proroga di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive (1380).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 1^o aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (56).
 - Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (342).
 - LIPARI ed altri. — Legge-quadro sul volontariato (575).
 - COVATTA ed altri. — Contributo alla casa di riposo per artisti drammatici « Lyda Borelli » (1037).
-

GIUSTIZIA (2^o)

Mercoledì 12 giugno 1985, ore 10

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, recante misure urgenti in materia di limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (1370) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Nuove norme a tutela della libertà sessuale (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri*) (996) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (916) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri e Felisetti*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINUCCI MARIANI ed altri. — Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (150).
- MALAGODI ed altri. — Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (244).
- FILETTI. — Modifica delle norme concernenti i casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nuova disciplina dei conseguenti rapporti obbligatori e previdenziali (388).
- SALVATO ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e disposizioni in materia di diritto di famiglia (840).
- PALUMBO ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (852).

III. Esame dei disegni di legge:

- GUALTIERI ed altri. — Riforma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (979).
- MANCINO ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 1° novembre 1970, n. 898,

e successive modificazioni, a garanzia del coniuge più debole e dei figli minori (1040).

- MEZZAPESA ed altri. — Modifica dell'articolo 299 del codice civile concernente il cognome dell'adottato (116).
- MARINUCCI MARIANI ed altri. — Cognome della famiglia (151).
- e della Petizione n. 18 attinente ai suddetti disegni di legge.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (1141-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ESTERI (3^a)

Mercoledì 12 giugno 1985, ore 10,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione internazionale sull'aviazione civile (articolo 83-bis), approvato dall'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980 (1216) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983 (1217) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo

della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 15 aprile 1982 (1218) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per i satelliti di telecomunicazioni (EUTELSAT), adottato a Parigi il 15 dicembre 1983 (1221) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonché dello scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984 (1223) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982 (1224) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (1271).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 giugno 1985, ore 11

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Concessione dell'uso della bandiera nazionale prevista dal decreto legislativo del Ca-

po provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, al Corpo della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana (755) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (1266) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati ANGELINI ed altri. — Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (1046) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 giugno 1985, ore 10,30 e 16

ALLE ORE 10,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sull'assetto del sistema delle partecipazioni statali: audizione dei Presidenti dell'ENI (Ente nazionale idrocarburi) e dell'EFIM (Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera).

ALLE ORE 16

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro del tesoro sulla evoluzione dei conti dello Stato, sulle politiche e sugli obiettivi per il controllo della finanza pubblica.

FINANZE E TESORO (6^a)*Mercoledì 12 giugno 1985, ore 9,30**In sede referente*

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (1362) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - POLLASTRELLI ed altri. — Nuove norme sul trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione (841).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi (1159) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Autorizzazione a cedere all'Amministrazione provinciale di Trieste un immobile appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Trieste, via XXX Ottobre n. 7, in permuta di una porzione del nuovo edificio sito nella stessa città, via Lamarmora n. 17, di proprietà di detta Amministrazione (1327).
- II. Discussione dei disegni di legge:
- Deputati GUERRINI ed altri. — Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a vendere al comune di Chiaravalle l'immobile della ex agenzia tabacchi (1319) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari (1321).

ISTRUZIONE (7^a)*Mercoledì 12 giugno 1985, ore 9,30**In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- VENTURI e BOMBARDIERI. — Modifica degli articoli 69 e 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato (1247).
 - Deputati CARELLI ed altri. — Insegnamento nei conservatori di musica e contemporaneo esercizio della professione nelle orchestre (1318) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Discussione dei disegni di legge:
- DELLA PORTA ed altri. — Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica (295).
 - SANTALCO ed altri. — Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari (1152).
 - Stato giuridico dei ricercatori universitari (1352).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)*Mercoledì 12 giugno 1985, ore 9,30 e 17**In sede deliberante*

- I. Discussione dei disegni di legge:
- Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale (1179).
 - Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto (1345) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche (1004).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione (1317) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati ANDÒ ed altri; BERNARDI Guido ed altri; ANIASI ed altri; BOCCHI ed altri; POLLICE ed altri. — Legge-quadro per il servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea (1270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PACINI ed altri. — Legge-quadro per il servizio pubblico non di linea adibito al trasporto di persone (280).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1985, n. 223, concernente proroga di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive (1380).

AGRICOLTURA (9ª)

Mercoledì 12 giugno 1985, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati VENTRE ed altri. — Norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata (1255) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BALDI ed altri. — Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento (1232).

- Disciplina dell'agriturismo (910).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 12 giugno 1985, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Concessione all'ENEA di un contributo statale per le attività del quinquennio 1985-1989 (1298).
- Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (1069).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Nomina del Presidente della Stazione sperimentale per la seta in Milano.

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (1362) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215, recante differimento di termini in materia di riduzione della capacità produttiva nel settore siderurgico (1375).

LAVORO (11^a)*Mercoledì 12 giugno 1985, ore 10**In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (1362) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IGIENE E SANITA' (12^a)*Mercoledì 12 giugno 1985, ore 9 e 17**In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. — Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (408) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).
- Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per

uso terapeutico (418) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

- e della Petizione n. 68 attinente ai suddetti disegni di legge.

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- OSSICINI ed altri. — Ordinamento della professione di psicologo (317) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).
- FILETTI ed altri. — Ordinamento della professione di psicologo (589).
- GROSSI ed altri. — Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo (662).

**Commissione parlamentare
per le questioni regionali***Mercoledì 12 giugno 1985, ore 11,30**In sede consultiva su atti del Governo*

Esame dello schema di decreto delegato:

- Trasferimento di funzioni amministrative alla regione Valle D'Aosta in materia di industria e commercio, annona ed utilizzazione delle miniere.